

**Città di Reggio Calabria****IL SINDACO**Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria

0965 21510

Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it**ORDINANZA SINDACALE 105 DEL 24/10/2025**

ABBATTIMENTO URGENTE DI UN NUCLEO ARBOREO DI PINI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PRESSO LA VIA SBARRE INFERIORI DEL COMUNE DI REGGIO.

IL SINDACO**Premesso che:**

- pervengono frequentemente al Settore “Ambiente” di questa Amministrazione comunale segnalazioni inerenti alla presenza di **alberi disseccati** o comunque in pessimo stato manutentivo **insistenti**, per come confermato anche dal Settore “Patrimonio” di questo Ente con nota prot. n. 135291 del 07.06.2023, **su aree di pertinenza di edifici la cui proprietà è in capo all'ATERP**;
- attestazione similare, prot. n. 55142 del 02.04.2019, è stata rilasciata sempre dal suddetto Settore ad “Avvocatura civica”, in merito al complesso al tempo denominato «ERP ed INA CASA “Gruppo a valle”» (oggi ATERP), ai fini di azioni di difesa dell'Ente contro soggetti privati;
- il Settore “Ambiente”, a fronte di possibili situazioni di rischio per la collettività per le predette alberature, espletate le opportune verifiche agronomiche da parte di personale tecnico in capo al medesimo Settore, in possesso di adeguate competenze, provvede ove lo ricorrono le circostanze, ad **intimare e/o diffidare**, a seconda della gravità, la stessa ATERP a procedere alle attività manutentive di volta in volta necessarie;
- sistematicamente **ATERP non provvede** ad adempiere alle suddette diffide, adducendo quale motivazione la “non competenza” sulle aree in questione e trasmettendo sempre la medesima documentazione, con la quale, citando un verbale di *consegna provvisoria* delle aree interne dei quartieri “INA Casa” del 09.01.1962, suppone che dette aree siano state consegnate “**provvisoriamente**” al Comune di Reggio Calabria con l'attribuzione allo stesso anche degli obblighi manutentivi vari;
- detta *consegna provvisoria* è avvenuta in occasione dei lavori di realizzazione della “rete stradale e urbana” (viabilità comunale e sottoservizi) a servizio dei complessi residenziali popolari INA Casa, giusta Delibera del Consiglio comunale n. 127 del 20/12/1967, a conclusione dei quali detta consegna provvisoria ha avuto termine poiché **non è stata mai ratificata con successivo atto di definitiva cessione** da parte dell'Amministrazione comunale;
- a riprova di ciò, si cita la nota prot. 11225 del 27/07/1966, con la quale il Presidente della Gestione INA Casa invita il Comune di Reggio Calabria a voler prendere in consegna aree e manufatti a carattere pubblico presenti *in situ*, cosa **mai formalizzata né in via provvisoria, né in via definitiva**;
- **sia la proprietà che il possesso dei cespiti in argomento, pertanto, sono di competenza di ATERP e non di questo Ente**;

Considerato che:

- facendo seguito al crollo per sradicamento di n. 2 pini di grandi dimensioni, verificatosi in data 1 ottobre 2025 in assenza di eventi meteorici estremi lungo la Via Sbarre Inferiori di Reggio Calabria, il Dirigente del Settore “Ambiente” di questa Amministrazione, con apposita nota in

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- atti, ha richiesto agli agronomi in capo al Servizio “Agricoltura e Verde Pubblico” dell’Ente, “*a prescindere dalla competenza, di approfondire lo stato di salute e quindi di stabilità delle alberature presenti*” nelle aree di pertinenza ATERP prossime alla Via San Giuseppe di questo Comune, al fine di “*valutare lo stato di salute dei suddetti alberi e definire le azioni da intimare all’Ente Proprietario, attraverso specifica ordinanza, a tutela della pubblica incolumità*”;
- le indagini preliminari effettuate dai predetti tecnici, operanti nell’ambito della manutenzione del verde pubblico, anch’esse agli atti di questo Ente, hanno evidenziato, in sintesi, che:
 1. *le alberature presenti nell’area in esame (prevalentemente ubicate lungo la Via San Giuseppe e le strade poste a sud di quest’ultima, quali Via Cassino, Via Paolo Suraci, Via Sbarre inferiori e relative “traverse INA Casa”) sono costituite da un popolamento di **oltre n. 190 esemplari** (di cui circa n. 150 conifere varie, n. 20 eucalitti, n.20 ficus spp.), posti sia in filare che in piccoli nuclei;*
 2. *le piante più critiche sembrano essere gli esemplari di **Pinus spp.**;*
 3. *le criticità più rilevanti sono imputabili non a cause di natura fitosanitaria (poiché non si rileva un quadro sintomatologico che possa ricondurre a fitopatie e/o parassitizzazioni in atto), bensì di natura **fitostatica**, principalmente localizzate in corrispondenza dell’apparato radicale delle piante che, nel tempo, sono state soggette a sradicamento. Le principali cause dei crolli, in relazione ai vari cedimenti registrati nel corso degli ultimi anni, al netto di quelli verificatisi a seguito di eventi meteorologici estremi, quindi, sembrano essere imputabili a problematiche connesse alle non adeguate condizioni dell’apparato radicale delle piante, probabilmente derivanti da non ideali condizioni del terreno (es. eccessiva compattezza, che determina asfissia radicale);*
 4. *allo stato attuale, **i siti maggiormente a rischio** sembrano essere quelli localizzati su Via Sbarre inferiori e, in particolare, l’area verde prossima alla Farmacia “Igea”, recentemente interessata dallo sradicamento di n. 2 pini. Tale evento, già verificatosi in passato nel medesimo sito, ha evidenziato la sussistenza di criticità in corrispondenza del sistema radicale delle piante, poco sviluppato o comunque funzionalmente regredito, probabilmente a causa delle predette condizioni del suolo;*
 5. *i predetti crolli, inoltre, hanno causato un’importante **interruzione della continuità** della copertura arborea del soprassuolo in esame (originariamente costituito da un popolamento coetaneo composto da una dozzina di alberi), ovvero l’apertura improvvisa di ampi spazi all’interno della chioma del nucleo arboreo, con conseguenze negative sulla **resistenza al vento** di ogni singolo albero, che risulta ora esposto all’azione meccanica di nuove forze (che possono essere generate anche da vortici generati all’interno dei citati spazi). Detta soluzione di continuità, pertanto, costituisce un ulteriore fattore di rischio, che può determinare, a fronte di eventi critici, il **crollo dell’intero popolamento**;*
 - con nota prot. n. 10/10/2025.0246370.U il citato Settore “Ambiente” ha comunicato alla competente ATERP Calabria gli esiti delle predette indagini, rappresentando la necessità di dover avviare tempestivamente le dovute verifiche e le conseguenti attività di messa in sicurezza dei siti in argomento, al fine di prevenire eventuali problemi di incolumità pubblica e di traffico veicolare, provvedendo ad effettuare prioritariamente **l’abbattimento in via d’urgenza**, previa eventuale ulteriore valutazione eseguita da personale qualificato, **di tutti i pini** insistenti sull’area verde posta su Via Sbarre inferiori e prossima alla Farmacia “Igea”;
 - nella medesima nota prot. n. 246370/2025, è stato precisato che, in caso di mancata eliminazione del pericolo in tempi brevi da parte della competente ATERP Calabria, l’Amministrazione comunale avrebbe attivato i **poteri sostitutivi** previsti dalla norma con addebito dei relativi costi sostenuti;
 - con nota del 13/10/2025, acquisita agli atti di questo Ente con prot. 13.10.2025.0247584.E, ATERP Calabria continua a sostenere la **non competenza** in merito alle alberature insistenti sui cespiti in epigrafe;
 - in base a quanto dianzi esposto, si ritiene, pertanto, di dover intervenire mediante emissione di apposita **ordinanza contingibile ed urgente**, stante l’inerzia di ATERP, quale Ente proprietario dei cespiti ospitanti le alberature in esame, finalizzata **all’abbattimento in via d’urgenza** di tutti

i pini insistenti sull'area verde posta lungo la Via Sbarre inferiori, tra la *Farmacia "Igea"* e Via Paolo Suraci, identificata catastalmente alla Sezione A, Foglio 118, Particella 489, del Comune di Reggio Calabria (RC), ai fini della tutela della pubblica sicurezza, come già comunicato alla medesima Azienda regionale con nota prot. n. 21/10/2025.0255059.U;

Preso atto che l'ATERP Calabria, pertanto, ha manifestato la volontà di non voler procedere in merito alla risoluzione della problematica sopra evidenziata;

Considerato che:

- gli esiti delle verifiche condotte dal suddetto ufficio comunale hanno evidenziato la presenza, a carico di alcune delle piante analizzate, di un'elevata propensione al cedimento strutturale, anche in assenza di eventi meteorologici estremi, tale da prescrivere l'abbattimento;
- le suesposte criticità generano un probabile rischio di crollo degli alberi presenti *in situ* e, conseguentemente, determinano un potenziale pericolo per cose e persone lungo la predetta via pubblica, specie in corrispondenza di eventuali eventi meteoclimatici critici;

Ravvisata la necessità di provvedere prioritariamente, con celerità, **all'abbattimento in via d'urgenza** di tutti i pini (n. 8 esemplari) insistenti sull'area verde posta lungo la Via Sbarre inferiori, tra la *Farmacia "Igea"* e Via Paolo Suraci, identificata catastalmente alla Sezione A, Foglio 118, Particella 489, del Comune di Reggio Calabria (RC), al fine di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità;

Dato atto che, con riferimento agli interventi da effettuare, l'area in esame ricade in cespiti di proprietà di ATERP Calabria, per cui l'abbattimento - in assenza di esplicita autorizzazione da parte di detta Azienda regionale - è possibile solo previa ordinanza sindacale che ne dichiari l'urgenza per pubblica incolumità;

Viste le funzioni affidate al Sindaco dalla legge in materia di pubblica sicurezza dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" (TUEL) e, in particolare, dall'art. 54, comma 4, del medesimo TUEL, in base al quale "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*";

ORDINA

all'ATERP Calabria di procedere, entro 48 (quarantotto) ore dalla notifica, a dare esecuzione alla presente Ordinanza, a salvaguardia della pubblica incolumità, per le motivazioni esplicitate in premessa, mediante **l'abbattimento in via d'urgenza** di tutti i pini insistenti sull'area verde posta lungo la Via Sbarre inferiori, tra la *Farmacia "Igea"* e Via Paolo Suraci, identificata catastalmente alla Sezione A, Foglio 118, Particella 489, del Comune di Reggio Calabria (RC).

DISPONE

1. che in caso di mancato intervento da parte della competente ATERP Calabria entro il predetto termine, il Comune attraverso il Settore Ambiente effettui l'abbattimento in via d'urgenza dei pini in argomento, mediante attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla norma con diritto di rivalsa;
2. altresì che, in caso di attivazione dei poteri sostitutivi, il Comune per il tramite del Settore "Ambiente" proceda, conseguentemente, al recupero delle somme sostenute dall'Amministrazione comunale a seguito del predetto intervento, da attuarsi nei confronti di ATERP Calabria, così come in precedenza disposto per attività analoghe;
3. che la presente Ordinanza:
 - sia immediatamente esecutiva;
 - venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di questo Ente;
 - venga trasmessa, per l'esecuzione dei successivi adempimenti di rispettiva competenza, ai Settori "Ambiente", "Polizia municipale", "Avvocatura civica" e "Patrimonio" di questa Amministrazione comunale;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- venga trasmessa, altresì, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
- al Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili Fuoco Reggio Calabria;
- all'ATERP Calabria - Distretto di Reggio Calabria;
- al Corpo dei Carabinieri Forestali Calabria – Comando stazione di Reggio Calabria.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà